

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 343-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1979

Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (IMCO), nella Conferenza internazionale tenutasi a Londra nell'ottobre 1974, ha adottato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, che modifica la precedente Convenzione di Londra del 1960, resa esecutiva in Italia con legge 5 maggio 1965, n. 276.

I mutamenti suggeriti dalla sempre più avanzata tecnologia rendevano infatti obsolete molte delle norme precedenti: l'adeguamento degli *standards* tecnici comuni si è rivelato pertanto indispensabile per elevare il livello ottimale di sicurezza della vita umana in mare.

Tutti gli emendamenti alla Convenzione del 1960 adottati nelle assemblee dell'IMCO del 1966, 1967, 1968, 1969, 1971 e 1973 sono stati inclusi nella nuova Convenzione assieme a nuove regole relative alla prevenzione degli incendi a bordo delle navi passeggeri e delle navi cisterna (che tanti dolorosi incidenti causano continuamente su tutti i mari del mondo) nonché quelle concernenti il trasporto di granaglie anche per i casi di « carichi alla rinfusa » o in qualche modo pericolosi.

L'imponenza e la meticolosità della normativa garantiscono già di per sé della serietà sia della ricerca che dello studio e

della discussione che hanno preceduto la stesura della Convenzione stessa.

L'unica osservazione critica che era possibile rivolgere a questo tipo di accordo internazionale avrebbe potuto essere la palese lentezza nell'adozione di tecnologie aggiornate.

Anche questo problema appare ora in via di soluzione grazie alla procedura prevista dall'articolo VIII che consentirà l'esame e l'entrata in vigore di futuri emendamenti, proposti da qualsiasi Governo contraente, con rapide scadenze, o mediante convocazione di conferenze urgenti e straordinarie o, perfino, tramite l'invio diretto a ciascun Governo appartenente all'Organizzazione — per l'esame e l'accettazione — delle proposte di modifica.

Pertanto l'adesione dell'Italia alla Convenzione del 1974 è meritata e dovuta. Ma è anche urgente. L'imminente entrata in vigore del rispetto delle nuove norme può portare a gravi turbative del traffico navale della flotta italiana, se il nostro Paese non si adeguerà celermente alle disposizioni internazionali imposte dalla presente Convenzione.

La 3^a Commissione affari esteri è pertanto unanime nel proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo X della Convenzione stessa.